



C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

Capitolato speciale d'appalto relativo al:

**SERVIZI DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI
ANZIO**

CIG N.: 625678919F

ART. 1

OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Anzio, così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

PRESTAZIONI RICHIESTE

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire al Comune di Anzio, di seguito per brevità anche Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali il Comune di Anzio potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:

- Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività del Comune di Anzio;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Comune di Anzio e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza;
- Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati\contratti\convenzioni\regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 45 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione

delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;

- Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri, anche quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando: a) la comunicazione dell'avvenuta apertura del sinistro presso la Compagnia assicuratrice entro 3 giorni lavorativi da quando l'Ente inoltra la relativa richiesta; b) il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).

In particolare:

- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri confacenti alle varie tipologie di rischio al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici per tutti i sinistri aperti. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

- Per i sinistri il cui danno di entità sia riportato – dalla Compagnia – entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'Ente una corretta gestione degli stessi;

- Per i sinistri aperti, inizialmente considerati in franchigia e solo in corso di istruttoria accertati di entità superiore alla soglia di franchigia, il Broker avrà cura di avvisare per tempo l'Ente circa la scadenza dei termini di prescrizione dello stesso ai fini della copertura assicurativa;

- Consulenza ed assistenza:

- a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

- relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;

- nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- Presentazione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri

riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- Formazione del personale sia dell'Ufficio Assicurazioni, sia di altri Settori, su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa;
- Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta del Comune;
- Consulenza e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi;
- Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi del Comune alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
- Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
- Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per :
 - informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Comune di Anzio – S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto e che non potranno essere utilizzati se non nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Il Broker si impegna, altresì, all'atto della stipula del contratto, a individuare formalmente il Responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Anzio. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del

responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta.

Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati almeno una volta al mese su specifica richiesta del S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni, presso la sede comunale.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Anzio né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Anzio (se non preventivamente autorizzato), al quale resta, quindi, ogni potere decisionale.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Segretario Generale del Comune di Anzio.

La Società affidataria è l'unica responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 3

SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze assicurative del Comune di Anzio, rilevanti ai fini del presente affidamento, attualmente in corso, sono le seguenti:

| POLIZZA | SCADENZA | PREMIO ANNUO NETTO € |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| RCT/O | 30/06/2017 | 196.319,02 |
| INCENDIO | 30/11/2016 | 27.361,96 |
| LIBRO MATRICOLA | 31/12/2016 | 19.630,50 |
| TUTELA LEGALE | 30/11/2016 | 21.746,80 |
| RC PATRIMONIALE | 30/11/2016 | 16.237,22 |
| ELETTRONICA | 30/11/2016 | 4.701,03 |
| AUTO - KA DIP. | 30/11/2016 | 4.334,80 |
| INFORTUNI CUMULATIVA | 30/11/2016 | 2.751,22 |
| FURTO | 30/11/2016 | 1.799,61 |

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative a eventi di modesta entità.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto cesserà, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale. Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche nel caso l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

ART. 5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Anzio, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi.

Il Comune di Anzio non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Anzio in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

In ogni caso, la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Anzio, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi attuali indicati nell'art. 3 del presente capitolato. Qualora, nel corso del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato, che comportino, per effetto dell'applicazione

delle provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore rispetto all'importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.

L'importo annuale presunto del servizio è quantificato in € 28.899,30.

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative di cui alla gara espletata nell'anno 2013 per numero 8 lotti e nell'anno 2014 per la sola polizza RCT/O la percentuale massima di provvigione del 10% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA, per la quale la percentuale massima è del 7%.

Il valore stimato dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tutte le facoltà di cui all'art. 4 del capitolato (ripetizione servizi analoghi e proroga tecnica), è dato dall'importo annuale massimo presunto moltiplicato per i tre anni di eventuale durata complessiva del contratto, pari a € 86.697,90.

Non sussistono rischi di interferenza.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall'art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune di Anzio autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui al precedente art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Anzio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro

documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Anzio, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Comune se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 7

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, DURC, ecc.) almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

L'Ente provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 8

OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Anzio.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Anzio.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Anzio;

- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione del Comune di Anzio tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Anzio;
- Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.;
- Farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

ART. 9

RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 10

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune di Anzio s'impegna a:

- Rendere noto, in occasione di procedure a evidenza pubblica per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Anzio, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- Fornire al Broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 11

RISCHI DI INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

ART. 12

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l'esecuzione delle penali di cui all'art.15.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Anzio si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Anzio, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 13

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale attraverso il S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

ART. 14

PENALI

Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio si applicano le diverse penalità, in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso, che verranno determinate dal Responsabile del S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni in considerazione dei danni che derivano all'Amministrazione secondo le seguenti disposizioni:

- Per la mancanza del rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e/o relativo contratto nonché degli ulteriori termini indicati dal Responsabile del S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni, il Comune di Anzio potrà applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, così come per la risoluzione contrattuale.

L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione depositata.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

ART. 15

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Anzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune di Anzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- in caso di subappalto non consentito;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- per perdita della personalità giuridica.

Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Anzio potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

ART. 16

FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi della normativa vigente, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune di Anzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 17

CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica ed economica del Broker aggiudicatario, l'Ente provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, il Comune di Anzio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nomina con apposito atto all'uopo predisposto, l'aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Anzio – S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il Comune di Anzio e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.

Il Comune di Anzio – S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Il Comune di Anzio e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 19

CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario) e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 (vicende soggettive dell'esecutore del contratto).

In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di formazione di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 20

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Anzio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà dell'Ente di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

ART. 21

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Velletri.

ART. 22

STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica a cura del Segretario Generale del Comune di Anzio .

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 23

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente che regola la materia in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.